

Legge federale concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra

del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 1999¹,

decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione può accordare mutui senza interesse alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI). Detti mutui devono essere rimborsati entro 50 anni.

² La Confederazione può, in casi eccezionali, accordare alla FIPOI contributi a fondo perso.

Art. 2

La Confederazione accorda alla FIPOI un aiuto finanziario annuo destinato a coprire:

- a. le spese di manutenzione periodica del Centro William Rappard (CWR);
- b. i costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del CWR.

Art. 3

Sono abrogati:

- a. il decreto federale del 21 giugno 1996² concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI);
- b. il decreto federale del 24 marzo 1995³ concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, destinati al finanziamento dei costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del Centro William Rappard (CWR).

¹ FF **2000** 393

² RU **1996** 2682

³ RU **1998** 1460

Art. 4

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Il presidente: Seiler
Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Il presidente: Schmid Carlo
Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 4 luglio 2000⁴

Termine di referendum: 12 ottobre 2000

1714